



REGOLAMENTO N°1

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI REVISORI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

L'Assemblea ordinaria degli associati del 29 marzo 1998

PREMESSO

- che l'art. 21 dello Statuto prevede che l'Assemblea Ordinaria nomini gli Amministratori, i Revisori ed il Presidente del Collegio dei Revisori;
- che l'art. 24 dello Statuto prevede che le modalità di votazione in Assemblea siano stabilite dall'Assemblea stessa;

DELIBERA

Di adottare il seguente regolamento per le votazioni di cui all'oggetto:

Articolo 1)

Per la nomina degli Amministratori, previsti in numero di 7 dall'Art. 26 dello Statuto, è necessario presentare liste chiuse di sette candidati, contraddistinti da un numero progressivo, che appongono di pugno la propria candidatura sulla lista medesima.

Per la nomina del Collegio dei Revisori, previsti in numero di cinque dall'articolo 32 dello Statuto, è necessario presentare liste chiuse di cinque candidati, contraddistinti da un numero progressivo che appongono di pugno la propria candidatura sulla lista medesima.

Il numero progressivo di candidature determina l'eventuale ordine di elezione all'interno di ciascuna lista.

Ogni lista deve essere presentata da un numero di associati almeno pari al 5% del numero complessivo degli Associati al 31 Dicembre precedente al giorno della votazione.

Nell'ipotesi in cui la percentuale di cui al precedente comma determini un numero di Associati presentatori inferiori a trenta, il numero degli Associati presentatori deve essere elevato almeno a trenta.

Affinchè ogni associato ne possa prendere visione, il Consiglio Direttivo deve esporre all'Albo Sociale entro il mese di Gennaio di ogni anno, apposita comunicazione dalla quale risulti il numero complessivo degli Associati al 31 Dicembre precedente.

Articolo 2)

Ogni Associato presentatore non può sottoscrivere e presentare più di una lista per lo stesso organo.

Articolo 3)

La firma dell'Associato che abbia presentato più liste per lo stesso organo non viene computata fra i Soci presentatori in tutte le liste dallo stesso firmate.

Articolo 4)

Le liste devono essere presentate complete degli elementi sopraelencati, dopo l'inizio dei lavori dell'Assemblea, dopo che il Presidente avrà espressamente richiesto la loro presentazione e dato termine non superiore a 60 minuti per tale adempimento.

Articolo 5)

Il Segretario nominato dall'Assemblea riceve in consegna le liste, mettendole a verbale, attribuendo ad esse il numero progressivo di presentazione, con numerazione distinta per ciascun organo da eleggere. Indi le liste, controllate e rese valide da due scrutatori, sono esposte alla vista dei presenti perchè possano esercitare il voto.

Articolo 6)

Nel caso che venga presentata, per ciascun organo, una unica lista si può procedere a una unica votazione per alzata di mano o, in alternativa, per acclamazione unanime.

Articolo 7)

Nel caso invece vengano presentate, per ciascun organo, più di una lista la votazione deve essere fatta mediante l'indicazione, su una apposita scheda predisposta dalla associazione, del numero progressivo della lista prescelta, attribuito dal Segretario a sensi del precedente articolo 5.

Articolo 8)

A sensi dell'articolo 24 dello Statuto ogni Associato può esprimere un solo voto di lista per ciascun organo.

Articolo 9)

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono quindi successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così via ottenendo così i quozienti riferiti a ciascuna lista.

I quozienti di ciascuna lista vengono quindi attribuiti ai candidati della corrispondente lista nell'ordine progressivo attribuito a ciascun candidato a sensi del precedente articolo 1.

Viene quindi formata, per ciascun organo, una unica graduatoria decrescente dove al primo posto è iscritto il candidato a cui è stato attribuito il quoziente più elevato e quindi i candidati che hanno ottenuto i corrispondenti quozienti via via decrescenti.

Alla carica di Amministratori risultano eletti i primi sette candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quozienti per l'ultimo candidato da eleggere, si reputa eletto quello appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti tra liste, viene eletto quello più anziano.

Alla carica di Revisori risultano eletti i candidati secondo la seguente modalità:

il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato, viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori e membro effettivo; i candidati che hanno ottenuto rispettivamente il secondo ed il terzo quoziente in ordine progressivo ad iniziare da quello più elevato sono nominati membri effettivi; i candidati che hanno ottenuto rispettivamente il quarto ed il quinto quoziente in ordine progressivo ad iniziare da quello più elevato sono nominati membri supplenti.

In caso di parità di quoziente, prevale per ogni ordine di quoziente, il candidato eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti tra liste viene prescelto il candidato più anziano.

Articolo 10)

Per le operazioni di voto l'Assemblea costituisce a scrutinio palese e per alzata di mano appositi seggi elettorali che possono essere composti sia dagli Associati che dai famigliari di Associati.

I candidati non possono far parte dei seggi elettorali.

REGOLAMENTO N.2

REGOLAMENTO DI SEDE.

L'Assemblea Ordinaria degli Associati del 27 maggio 1998

VISTO

- il disposto dell'articolo 21 dello Statuto
- la necessità di approvare il "Regolamento di Sede"

DELIBERA

il seguente "regolamento di sede"

Articolo 1)

L'Associato deve fare uso della Sede e dei servizi in modo da non danneggiare e non ledere i diritti degli altri Associati.

Articolo 2)

L'uso della Sede e dei servizi Sociali è vietato all'Associato che non abbia assolto gli obblighi verso l'Associazione; è altresì vietato all'Associato o ai famigliari dell'Associato che siano colpiti da provvedimento disciplinare di sospensione.

La Sede Sociale è aperta nel periodo e secondo gli orari fissati dal Consiglio Direttivo.

All'ingresso in Sede il Socio dovrà **sempre** esibire un documento di riconoscimento o la tessera sociale di riconoscimento al personale di servizio ed accedere alla Sede secondo le istruzioni impartite.

La tessera sociale di riconoscimento è strettamente personale e, pertanto, non può essere ceduta a terzi a nessun titolo. In caso di smarrimento della tessera sociale di riconoscimento l'Associato deve avvertire immediatamente il Consiglio Direttivo.

E' fatto assoluto divieto ad ogni Associato far entrare nella sede dell'Associazione persone estranee fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti e dalle altre norme deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3)

Il contegno dell'Associato deve essere costantemente educato. **L'Associato deve indossare indumenti decenti e decorosi, evitare qualsiasi atto scorretto, non bestemmiare, non ubriacarsi ed evitare altresì il turpiloquio ed ogni frasario sconveniente ed atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri.** Ogni Associato ha il diritto/dovere di richiamare all'ordine chi manca a queste elementari regole del vivere civile. Nella Sede Sociale sono vietati l'uso e l'esibizione di armi e i giochi d'azzardo, nonché tutti quei giochi che contrastino con le vigenti norme.

Articolo 4)

L'Associato inoltre deve:

- rispettare tutte le attrezzature e i materiali sociali, i beni mobili ed immobili, facendone un uso appropriato ed in armonia con gli eventuali regolamenti specifici;
- occupare sedie, poltroncine, lettini e sdrai ad esclusivo uso personale;
- esercitare la più oculata sorveglianza nei riguardi dei figli minori di anni 18, dei cui atti illeciti egli è responsabile. I figli stessi, di età inferiore a 12 anni, potranno frequentare la Sede solo se accompagnati;
- evitare con la massima cura di sporcare la Sede Sociale. Per ogni genere di rifiuti devono essere usati gli appositi cestini e raccoglitori. I mozziconi di sigarette devono essere deposti negli appositi portacenere.

E' inoltre vietato:

- danneggiare il patrimonio vegetale;
- eseguire scavi, come pure infiggere attrezzi od oggetti nel terreno;
- nell'area della Sede, usare biciclette, moto ed autoveicoli, nonché pattini a rotelle o attrezzi simili, fatto salvo eventuali eccezioni deliberate dal Consiglio;
- fumare in ambienti chiusi.
- disturbare con rumori molesti o altre emissioni.
- giocare a palla o con altri oggetti fuori dalle aree preposte.

Articolo 5)

L'Associato deve trattare con il massimo rispetto il personale di servizio. I dipendenti e i collaboratori sono al servizio dell'Associazione e non dei singoli Associati. E' vietato agli Associati l'accesso e la permanenza in tutti i locali tecnici e di servizio.

Articolo 6)

I danni arrecati agli immobili, alle attrezzature ed al verde per inosservanza dei regolamenti dovranno essere indennizzati dai responsabili per un valore pari al costo di rifacimento e/o ripristino.

Articolo 7)

Le biciclette, i ciclomotori, le moto, le auto devono essere parcheggiate negli appositi spazi predisposti. Ogni veicolo deve essere parcheggiato negli spazi consentiti e delimitati, così da ottenere un minimo ingombro.

Eventuali infrazioni saranno punibili con ammonizioni e sospensioni.

Articolo 8)

Essendo il parcheggio incustodito, l'Associato non ha diritto ad alcun risarcimento dall'Associazione e dal Consiglio Direttivo per furti di veicoli, di oggetti e beni in essi contenuti nonché dei danni eventualmente arrecati da terzi agli stessi.

Articolo 9)

Per la frequenza ordinaria in Sede possono essere indossati costumi da bagno di varia foggia purché non offensivi al comune pudore.

Articolo 10)

E' assolutamente vietato portare animali in Sede.

Articolo 11)

Il Consiglio Direttivo e l'Associazione non rispondono degli oggetti e dei valori introdotti nella sede sociale.

Articolo 12)

Gli ombrelloni, le sedie, gli sdraio e simili devono essere prelevati dagli appositi spazi di raccolta, e al termine del loro uso, devono obbligatoriamente essere riposti in buon ordine in tali spazi.

Articolo 13)

E' fatto divieto di entrare nei locali spogliatoi e docce con bottigliette e contenitori di vetro. Al fine di evitare inutili e costosi sprechi, si raccomanda l'uso appropriato dell'acqua.

E' vietato ai bambini di età superiore ai 6 anni di entrare negli spogliatoi femminili. E' parimenti vietato alle bambine di età superiore ai 6 anni di entrare negli spogliatoi maschili.

E' vietato consumare bevande in bicchieri o bottiglie di vetro al di fuori della zona del bar e del ristorante.

Articolo 14)

Gli armadietti sono ceduti in affitto dall'Associazione dietro pagamento di un canone annuo. Gli armadietti devono servire unicamente per il deposito degli indumenti personali e devono essere mantenuti costantemente puliti. Essi sono contrassegnati da un numero. L'Associazione e il Consiglio Direttivo non rispondono degli oggetti in essi depositati, né di quanto fosse eventualmente lasciato negli spogliatoi sociali.

A fine stagione l'Associato deve restituire la chiave e in caso di smarrimento ne è tenuto al risarcimento.

Articolo 15)

Gli Associati atleti o partecipanti ai corsi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme impartite dagli allenatori/istruttori Sociali.

Articolo 16)

Gli atleti scelti a rappresentare l'Associazione hanno il dovere di difendere i colori sociali con il massimo impegno e correttezza.

Articolo 17)

I premi di rappresentanza spettano alla Società, le medaglie personali agli atleti.

Articolo 18)

Tutte le iniziative degli Associati che hanno per oggetto attività sportive praticate nella Sede Sociale, sono subordinate al benessere del Consiglio.

Articolo 19)

In caso di manifestazioni ed intrattenimenti di particolare rilievo, l'accesso alla Sede, ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, può venire subordinato al pagamento di quote d'ingresso, e/o essere regolamentato in modi diversi da quelli comunemente in uso.

Articolo 20)

E' demandata al Consiglio Direttivo la facoltà di riservare in determinati giorni ed ore, le attrezzature sportive esclusivamente agli atleti in allenamento e/o per iniziative organizzate dallo stesso, ivi comprese corsi di avviamento allo sport e simili fatto salvo il preminente uso a favore degli Associati delle attrezzature.

Articolo 21)

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e per l'interpretazione dei suoi articoli, dispone il Consiglio Direttivo tramite l'emanazione di norme di carattere contingente e le deliberazioni sono rese note agli Associati con avvisi esposti all'albo Sociale.

Articolo 22)

E' demandato al Consiglio Direttivo l'incarico di predisporre norme specifiche per l'utilizzo dei singoli impianti

sportivi e ludici.

Articolo 23)

Tutti i regolamenti, le norme specifiche e i provvedimenti adottati dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo devono essere scrupolosamente osservati anche dai famigliari o, dagli invitati degli Associati e, comunque, da tutti i frequentatori la Sede.

Articolo 24)

In caso di inosservanza dei Regolamenti, delle norme specifiche, dei provvedimenti di cui all'articolo precedente a carico degli Associati, dei famigliari degli Associati e degli ospiti e comunque di tutti coloro che frequentano la Sede Sociale, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 11 dello Statuto, secondo la gravità della mancanza.

REGOLAMENTO N.3

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SEDE DI PERSONE ESTRANEE ALL'ASSOCIAZIONE INVITATE DALL'ASSOCIATO STESSO E NON RICOMPRESE IN QUELLE DI CUI AL REGOLAMENTO N.4 L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 14 MARZO 1999

PREMESSO

- che l'art. 31 dello Statuto prevede che il consiglio Direttivo possa accordare speciali permessi a persone non associate nei termini e con le modalità che riterrà opportuno adottare;
- che il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno, a' sensi dell'art. 21 dello Statuto, demandare all'Assemblea degli Associati la delibera relativa alle modalità di accesso di persone nell'ipotesi di cui all'oggetto;

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento avente ad oggetto: "modalità di accesso alla sede di persone estranee all'Associazione invitate dall'Associato stesso e non ricomprese in quelle di cui al Regolamento n. 4".

Articolo 1)

L'Associato può far accedere alla sede dell'Associazione persone estranee all'Associazione non ricomprese in quelle di cui al Regolamento n. 4 unicamente nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento .

Articolo 2)

L'Associato può usufruire di non più di cinque inviti singoli nell'arco della stagione. Precedentemente all'utilizzo del primo invito, l'Associato versa, in un'unica soluzione, a fronte di tale beneficio, una somma determinata dal Consiglio Direttivo relativi ai complessivi cinque inviti. Gli inviti non possono essere operati nei giorni festivi.

Articolo 3)

L'invito è accordato tramite la compilazione, da parte dell'Associato, di un apposito "libro permessi" secondo le modalità e le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4)

L'Associato è direttamente responsabile del comportamento della persona invitata in seno all'Associazione. L'Associato è pure direttamente responsabile dei danni materiali che detta persona dovesse causare in seno all'Associazione e dei danni, di qualunque natura, che detta persona dovesse subire in seno all'Associazione rendendo con ciò indenne l'Associazione stessa di ogni richiesta di risarcimento o simili per ogni causa e motivo.

La persona invitata è comunque soggetta, in quanto applicabili, a tutti i doveri e gli obblighi e alle disposizioni stabiliti dello Statuto e dei Regolamenti pena l'immediata espulsione sancita, anche verbalmente, dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Direttore di Sede o da un ispettore suo delegato.

REGOLAMENTO N. 4

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE DI UNA PERSONA MAGGIORENNE NON ASSOCIATA E NON RISULTANTE NELLO STATO DI FAMIGLIA DELL'ASSOCIATO CHE ABBA L'INCARICO DI ACCUDIRE, IN SENO ALL'ASSOCIAZIONE, I FIGLI DELL'ASSOCIATO MEDESIMO.

L'Assemblea Ordinaria degli Associati del 14 marzo 1999

PREMESSO

- che l'art. 31 dello Statuto prevede che il consiglio Direttivo possa accordare speciali permessi a persone non associate nei termini e con le modalità che riterrà opportuno adottare;
- che il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno, a' sensi dell'art. 21 dello Statuto, demandare all'Assemblea degli Associati la delibera relativa alle modalità di accesso di persone nell'ipotesi di cui all'oggetto;

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento: "modalità di accesso alla sede dell'Associazione di una persona maggiorenne non associata e non risultante nello stato di famiglia dell'Associato che abbia l'incarico di accudire, in seno all'associazione, i figli dell'Associato medesimo".

Art. 1)

L'Associato con uno o più figli che, all'inizio di ogni anno solare, non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età può richiedere al Consiglio Direttivo, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso, il permesso di fare accedere alla sede dell'Associazione una persona maggiorenne non risultante nel proprio stato di famiglia che abbia l'incarico di accudire, in seno all'Associazione, i figli dell'Associato medesimo.

Il Consiglio delibera in analogia all'art. 5 dello Statuto.

In caso affermativo, l'Associato versa a fronte di tale ulteriore beneficio, un ulteriore 50% della propria quota annua di frequenza.

Detta persona può accedere alla sede dell'associazione unicamente nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza dei figli dell'Associato e nello svolgimento di tali compiti può utilizzare i servizi dell'Associazione; in caso di violazione il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere l'accesso alla sede dell'associazione a detta persona. Inoltre del comportamento di detta persona in seno all'Associazione è direttamente responsabile l'Associato che ha presentato la relativa richiesta di accesso.

L'Associato è pure direttamente responsabile dei danni materiali che detta persona dovesse causare in seno all'Associazione e dei danni, di qualunque natura, che detta persona dovesse subire in seno all'Associazione rendendo con ciò indenne l'Associazione stessa di ogni richiesta di risarcimento o simili per ogni causa e motivo.

Detta persona è comunque soggetta a tutti i doveri e gli obblighi ed alle disposizioni sancite dallo Statuto e dai regolamenti ed, in particolare, alle sanzioni previste dell'art. 11 dello Statuto stesso.

REGOLAMENTO N. 5

NORME SPECIFICHE PER L'USO DELLE PISCINE.

Il Consiglio Direttivo

VISTO

il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti "norme specifiche per l'uso delle piscine":

Articolo 1)

La zona piscine, all'interno della sede, è appositamente delimitata tramite siepi e simili e comprende, oltre alle vasche, tutta l'area pavimentata adiacente alle stesse.

In riferimento alla destinazione d'uso, sono individuate le seguenti vasche all'interno della sede:

vasca nuoto;

vasca relax;

vasca ludica;

vasche bambini;

vasca idromassaggio;

vasca scivoli.

Tutte le vasche sono identificate con segnaletica.

Articolo 2)

Gli Associati dovranno attenersi all'orario di apertura e di chiusura della zona piscine e delle singole vasche stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3)

L'accesso alla zona piscine è consentito solo attraverso le apposite vaschette lavapiedi.

E' vietato circolare nella zona piscine con scarpe comuni; nella zona piscine è obbligatorio l'uso di zoccoli di legno, di ciabattine di plastica o gomma; le scarpe da ginnastica sono consentite solo al personale di servizio.

E' vietato accedere vestiti nella zona piscine e svestirsi e rivestirsi nella stessa.

E' vietato circolare o sostare senza costume da bagno.

Articolo 4)

E' vietato introdurre nella zona piscine oggetti di vetro; dietro preventiva autorizzazione, l'Associato può accedere alla zona piscine con macchine fotografiche o cinematografiche esclusivamente per effettuare alcune fotografie e riprese; nella zona vasche è ammesso l'uso di occhiali da vista che dovranno però essere riposti sul tavolo degli assistenti bagnanti prima di accedere alle vasche; è pure ammesso l'uso degli occhiali da sole esclusivamente nelle zone idromassaggio; gli occhiali da nuoto devono avere le lenti in materiale infrangibile.

E' vietato consumare alimenti e bevande nella zona piscine.

E' consentito accedere al piano vasca con il telefono cellulare, ai soli fini della reperibilità, ai genitori che devono accudire o sorvegliare i figli durante il bagno in piscina.

Nella zona piscine è assolutamente vietato fumare.

Articolo 5)

Le persone affette da malattie contagiose non potranno accedere alla zona piscine. Il direttore di sede, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere ai bagnanti, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, di esibire una dichiarazione medica comprovante la assenza di malattie contagiose.

Articolo 6)

I giovani di età inferiore ai 10 anni compiuti, potranno accedere ai piani vasca Nuoto, Relax, Ludica e Bambini, solo se accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumano la diretta responsabilità.

Gli accompagnatori dovranno mantenersi in prossimità dei giovani a loro affidati e mantenere il contatto visivo con gli stessi, provvedendo tempestivamente, in prima persona, al fine di evitare comportamenti non consoni o pericolosi.

Per l'area scivoli, invece, si rimanda agli artt. 5 e 6 del regolamento n.14.

È obbligatorio l'uso del costume contenitivo per i bambini fino a 3 anni.

Articolo 7)

E' vietato immergersi nelle piscine senza aver preventivamente fatto la doccia.
Per bagnarsi, anche parzialmente, è obbligatorio l'uso della cuffia.

Articolo 8)

Durante i temporali i bagnanti devono uscire al più presto dall'acqua seguendo le indicazioni degli assistenti bagnanti.

Articolo 9)

E' proibito gettare in acqua o immergersi con indumenti od oggetti di qualsiasi specie.
E' vietato indossare biancheria intima sotto i boxer.
E' vietato correre sui piani vasca e spingere altre persone in acqua.
E' vietato masticare chewingum sul piano vasca e nelle piscine.

Articolo 10)

In tutte le vasche, è vietato praticare qualsiasi tipo di attività pericolosa per se o per gli altri comprese, a titolo indicativo e non esaustivo, le apnee prolungate e i tuffi che possano avvicinare al fondo o al bordo della vasca.
E' inoltre vietato eseguire tuffi con rincorsa e tuffi all'indietro.

Articolo 11)

La vasca nuoto è destinata all'esercizio del nuoto e presenta corsie delimitate da galleggianti.
L'accesso a tale vasca è vietato agli inabili al nuoto anche se muniti di dispositivi di salvamento. Eventuali deroghe a tale norma potranno, di volta in volta e ad insindacabile parere, essere concesse dagli assistenti bagnanti a condizione che una persona maggiorenne, che si assume ogni responsabilità del caso, rimanga a stretto contatto del bagnante inabile.
Durante l'esercizio del nuoto, gli associati sono tenuti a mantenersi sul lato destro del senso di marcia e a fermarsi all'estremità della vasca lasciando, per quanto possibile, libero il centro della corsia.
Gli associati sono invitati a disporsi nelle corsie destinando le corsie centrali ai nuotatori più veloci e a facilitare i "sorpassi" attendendo all'estremità della vasca.
I bagnanti non potranno occupare l'eventuale corsia riservata ai corsi di nuoto.
In determinati momenti della giornata una o più corsie della vasca adibita al nuoto potranno essere riservate a corsi di nuoto o alle attività di squadre agonistiche.
Gli associati che, avendone i requisiti, desiderino partecipare alle attività della squadra, sono invitati a rivolgersi ai responsabili della stessa.
E' proibito utilizzare i galleggianti segna - corsie come sostegno. Nell'attraversare le corsie, i bagnanti devono porre la massima attenzione dando la precedenza ai nuotatori che provengono da entrambi i sensi.
Per un miglior utilizzo della vasca nuoto, le corsie nuoto sono così distinte:
- corsie n.3 e 4: nuoto veloce;
- corsie n.2 e 5: nuoto medio/lento;
- corsie n.1 e 6: corsie per bambini, corsi nuoto e attività natatoria leggera.
Nelle corsie nn.3 e 4 è consentito l'utilizzo di palette; l'uso di pinne corte è consentito esclusivamente se le condizioni di traffico valutate dall'A.B. lo possono permettere.

Articolo 12)

La vasca relax è destinata, in particolare, agli associati che desiderano rilassarsi svolgendo una moderata attività fisica.
All'interno di questa vasca non sono consentiti giochi rumorosi che possano disturbare le altre persone presenti.
In particolare, in questa vasca è proibito l'uso della palla.
Nella zona idromassaggio facente parte della vasca in oggetto è consentito entrare in acqua solo utilizzando i gradini presenti. Nella stessa zona è vietato immergersi al di sotto della superficie.

Articolo 13)

La vasca ludica è destinata, in generale, ad accogliere quelle attività non pericolose che possono, tuttavia, costituire fonte di disturbo per gli altri bagnanti e che per tale motivo sono ammesse solo nella vasca in oggetto.
L'uso della palla è consentito salvo decisione contraria degli assistenti bagnanti che, qualora ne ravvisino la necessità, relativa alle condizioni della vasca, hanno facoltà di proibirne l'utilizzo. In tale evenienza gli associati sono tenuti ad adeguarsi e ad interrompere l'uso della palla.
E' parimenti facoltà degli assistenti bagnanti interrompere attività particolarmente disturbanti o che possono divenire pericolose.
In particolari occasioni, all'interno di questa vasca zone opportunamente delimitate, potranno essere destinate ad attività che ne precludano l'utilizzo.

Articolo 14)

Le vasche bambini sono destinate ai figli di associati di età inferiore a 10 anni.
Le persone di età superiore non potranno accedere a tali vasche ed utilizzare le attrezzature presenti se non in veste di accompagnatori.

E' consentito l'utilizzo di giochi galleggianti morbidi.

Articolo 15)

La vasca idromassaggio è destinata esclusivamente a tale attività.

In questa vasca sono vietati i tuffi e qualsivoglia gioco, essendo consentito entrare in acqua solo utilizzando i gradini presenti. E' inoltre vietato camminare e immergersi al di sotto della superficie.

E' consentito l'utilizzo di occhiali da sole, esclusivamente per usufruire dell'idromassaggio.

Articolo 16)

La vasca scivoli è regolamentata da apposito regolamento che contempla anche l'utilizzo degli scivoli afferenti alla vasca.

Articolo 17)

Gli assistenti bagnanti, il personale di Servizio, il Direttore di Sede, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono autorizzati ad intervenire per far osservare il presente regolamento, per espellere dalla zona piscine, anche per un tempo limitato, gli eventuali trasgressori e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo commina i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

Articolo 18)

I bimbi di età compresa tra i 3 e gli otto anni possono utilizzare lo scivolo a loro dedicato da soli; è vietata la discesa con il genitore.

I bambini al di sotto dei 3 anni di età, possono utilizzare lo scivolo esclusivamente se accompagnati da entrambi i genitori, uno dei quali dovrà assistere il bambino mentre sale sulla scaletta, mentre l'altro genitore dovrà aspettarlo in vasca alla discesa dallo scivolo.

Articolo 19)

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo statuto, gli altri regolamenti e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO N. 6

NORME SPECIFICHE PER L'USO DEI CAMPI DA BEACH-VOLLEY E GREEN-VOLLEY.

Il Consiglio Direttivo

VISTO

Il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti nuove "norme specifiche per l'uso dei campi da beach-volley e green-volley".

Articolo 1

I campi da beach-volley e da green-volley devono essere esclusivamente utilizzati per l'uso specifico a cui sono destinati. In particolare, nei campi di sabbia è possibile giocare esclusivamente a beach volley o a beach tennis. I 4 campi da beach-volley sono individuati dai numeri 1, 2, 3 e 4.

Articolo 2

Ai giovani fino a 16 anni di età è vietato l'accesso ai campi da beach-volley contrassegnati dai numeri 1, 2 e 3; è invece concesso, alle condizioni di cui al successivo art. 9, l'accesso al campo da beach volley n. 4. Nell'ipotesi in cui l'associazione organizza specifici corsi, i bambini fino a 16 anni di età potranno accedere anche ai campi 1, 2 e 3 secondo le istruzioni date dai responsabili del corso.

I bambini fino a 14 anni di età possono accedere liberamente a tutti i campi da green-volley alle condizioni di cui al successivo art. 9.

Ove non diversamente stabilito dal successivo articolo 9, tutte le presenti norme specifiche si rendono applicabili anche nell'ipotesi di utilizzo da parte dei bambini fino a 14 anni di età del campo da beach-volley numero 4 e dei campi da green-volley.

Articolo 3

Affinché il maggior numero di atleti possa utilizzare i campi, e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, nell'ipotesi in cui vi siano atleti che stanno attendendo di giocare, l'utilizzo è regolato dalle seguenti modalità:

- a) al termine di ogni set (in cui ogni squadra deve essere composta da almeno due giocatori) la squadra perdente deve abbandonare il campo;
- b) ogni squadra vincente non può giocare più di tre set e comunque non oltre un tempo massimo di 50 minuti;

Articolo 4

I giocatori dovranno attenersi all'orario di apertura e chiusura stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In occasione di particolari eventi sportivi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di impedire l'accesso ai campi e/o destinare ad altro utilizzo i campi medesimi.

I giocatori dovranno utilizzare con la massima cura l'attrezzatura sociale ed avere un particolare riguardo alla rete ed alle linee che delimitano i campi di gioco.

Articolo 5

È vietato introdurre all'interno dei campi oggetti di vetro e altro che possa essere pericolo alle persone o cose, ivi compresi sassi e ghiaia; è inoltre vietato scavare buche e creare avvallamenti all'interno dei campi.

Articolo 6

All'interno dei campi da volley è assolutamente vietato fumare. E' altresì vietato consumare cibo e bevande all'interno dei campi.

Articolo 7

È vietato disturbare i presenti e il gioco nel campo attiguo con schiamazzi, grida o altro.

Articolo 8

Si raccomanda agli atleti di fare la doccia al termine della attività sui campi.

Articolo 9

Nell'ipotesi in cui i campi da beach-volley e da green-volley siano utilizzati da ragazzi minorenni, ma di età superiore ai 14 anni, i genitori dei ragazzi, o loro incaricati, dovranno dare le opportune istruzioni ed esercitare il necessario controllo affinché le presenti norme specifiche vengano correttamente e puntualmente applicate ed intervenire immediatamente in caso di irregolare applicazione delle stesse.

Articolo 10

Nell'ipotesi di utilizzo dei campi da green-volley e/o del campo da beach-volley numero 4 da parte di bambini fino a 14 anni di età, tale utilizzo è concesso a condizione che i genitori, e/o un adulto responsabile in loro vece, esercitino una vigilanza costante e attiva sui giocatori curando, in particolare, che gli stessi non assumano comportamenti e/o atteggiamenti che, anche potenzialmente, possano arrecare danni a se stessi ed ai giocatori del campo attiguo. I genitori, o l'adulto che si assume la responsabilità per il corretto comportamento dei giocatori, dovranno altresì vigilare con la massima attenzione affinché i giocatori non facciano buche, non si aggrappino alla rete, non disturbino i giocatori del campo attiguo.

Nel caso in cui vi siano associati che stanno attendendo di giocare, l'utilizzo dei campi da green volley e/o del campo da beach-volley numero 4 da parte di un medesimo gruppo di bambini di età fino a 14 anni, è limitato ad un tempo massimo di 30 minuti.

Il presente articolo si applica anche nell'ipotesi in cui il gruppo di giocatori sia composto, oltre che da bambini fino a 14 anni di età, anche da bambini di età superiore e/o da adulti.

Articolo 11

Il Direttore di Sede, i Vigili di Sede e gli Ispettori sono autorizzati ad intervenire per far osservare il seguente regolamento, per espellere dai campi gli eventuali trasgressori e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.11 dello Statuto.

Il Direttore di Sede, i Vigili di Sede e gli Ispettori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 12

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo Statuto, gli altri regolamenti e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO N. 7

NORME SPECIFICHE PER L'USO DEI CAMPI DA BEACH-VOLLEY GIOVANI.

Il Consiglio Direttivo

VISTO

il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti "norme specifiche per l'uso dei campi da beach-volley destinati ai figli degli associati minorenni.

Articolo 1)

I campi da beach-volley oggetto del presente regolamento devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso specifico per cui sono destinati. In particolare, nei campi di sabbia è possibile giocare esclusivamente a beach volley o a beach tennis.

I 3 campi da beach-volley giovani sono indicati dai numeri 1, 2 e 3.

Articolo 2)

L'accesso ai campi è consentito ai figli degli associati di età compresa tra i 12 ed i 16 anni accompagnati da un maggiorenne che li sorvegli rimanendo in prossimità dei campi e si assuma la responsabilità del loro comportamento.

Articolo 3)

Affinché il maggior numero di Associati possa utilizzare i campi, nell'ipotesi in cui vi siano Associati che stanno attendendo di giocare, l'utilizzo è regolato dalle seguenti modalità:

- a) ogni squadra deve essere formata da un minimo di due ed un massimo di sei giocatori;
- a) al termine di ogni set la squadra perdente deve abbandonare il campo;
 - b) ogni squadra vincente non può giocare più di tre set e comunque non oltre un tempo massimo di 60 minuti;
- c) ogni set si intende al meglio dei 25 punti senza cambio palla.

Articolo 4)

I giocatori dovranno attenersi all'orario di apertura e chiusura stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In occasione di particolari eventi sportivi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di impedire l'accesso ai campi e/o destinare ad altro utilizzo i campi medesimi.

Articolo 5)

E' vietato introdurre all'interno dei campi oggetti di vetro o altro che possa essere di pericolo alle persone o cose, ivi compresi sassi e ghiaia.

Non è consentito l'accesso ai campi utilizzando calzature di qualsiasi tipo.

Articolo 6)

All'interno dei campi da volley è assolutamente vietato fumare. E' altresì vietato consumare cibo e bevande all'interno dei campi.

Articolo 7)

E' vietato disturbare i presenti e il gioco nei campi attigui con schiamazzi, grida o altro.

Articolo 8)

Il Direttore di Sede e gli Ispettori sono autorizzati ad intervenire per fare osservare il seguente regolamento, per espellere dai campi gli eventuali trasgressori e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 dello Statuto.

Il Direttore di Sede e gli Ispettori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 9)

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo Statuto, gli altri regolamenti e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO N. 8

NORME SPECIFICHE PER L'USO DEI CAMPI DA TENNIS.

Il Consiglio Direttivo

VISTO

il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti "norme specifiche per l'uso dei campi da tennis"

Articolo n.1

I campi da tennis, all'interno della sede, sono delimitati da rete metallica su muretto in calcestruzzo e sono individuati tramite le diciture "campo n. 1" e "campo n. 2".

Articolo n.2

I giocatori dovranno attenersi all'orario di apertura e chiusura stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo n.3

E' vietato introdurre all'interno dei campi oggetti di vetro o altro che possa essere di pericolo alle persone o cose.

Articolo n.4

E' vietato accedere ai campi senza l'abbigliamento idoneo:

- le scarpe da ginnastica dovranno avere soles senza scolpiture, lisce e idonee per il tipo di superficie dei campi;
- dovranno essere indossati pantaloncini o gonna e maglietta essendo vietato giocare in costume da bagno.

Articolo n.5

Dentro i campi da tennis è assolutamente vietato fumare.

Articolo n.6

I giocatori devono:

- rimborsare l'Associazione per il deperimento specifico del campo a causa dell'utilizzo. Tale rimborso verrà forfettariamente stabilito dal Consiglio Direttivo per ora di gioco per campo;
- provvedere alla manutenzione ordinaria del campo (annaffiatura e tiro a sacco) al termine di ogni ora di gioco;
- pulirsi con cura le scarpe all'uscita del campo.

Articolo n.7

Le ore di gioco avranno durata di 50 minuti per consentire la manutenzione del campo da parte dei giocatori ed eventualmente degli addetti.

Articolo n.8

E' vietato disturbare i presenti e il gioco nel campo attiguo con schiamazzi, grida o altro.

Articolo n.9

E' vietato l'uso del campo in caso di pioggia o altro elemento che lo renda impraticabile.

Il Direttore di Sede, gli ispettori, gli addetti al campo ed il personale di servizio sono autorizzati a dichiarare, a loro insindacabile giudizio, non agibili i campi, o uno di essi; in tal caso i campi non potranno, in nessun caso, essere utilizzati.

Nell'ipotesi in cui i giocatori avessero già provveduto a rimborsare l'associazione, gli stessi hanno diritto alla restituzione del denaro versato.

Articolo n.10

Le prenotazioni del campo n. 1, da far pervenire alla segreteria personalmente o telefonicamente, potranno essere fatte massimo 7 giorni prima.

Le prenotazioni del campo n. 2, da far pervenire alla segreteria personalmente o telefonicamente, potranno essere fatte massimo 1 giorno prima.

Le prenotazioni fatte il giorno stesso della richiesta di utilizzo del campo potranno essere respinte dalla segreteria.

Ogni Socio non può prenotare più di due ore consecutive di gioco.

La segreteria compila un apposito libro "prenotazioni e utilizzo campi da tennis" secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal Direttore di Sede.

I ragazzi inferiori a 14 anni potranno prenotare esclusivamente nella fascia oraria 9.00/16.00 dei giorni che vanno dal lunedì al venerdì.

Articolo n.11

Il rimborso di cui al precedente art. 6, dovrà essere versato al momento della prenotazione o il giorno dell'utilizzo del campo prima dell'utilizzo stesso.

Nell'ipotesi in cui il Socio che ha prenotato il campo dia disdetta dalla prenotazione, tale disdetta dovrà pervenire alla Segreteria entro le ore 11,00 del giorno precedente.

In caso contrario il Socio ha comunque l'obbligo di pagare l'ora o le ore prenotate.

In caso di prenotazione fatta il giorno stesso della richiesta di utilizzo del campo, e accettata dalla segreteria, il rimborso deve essere versato al momento della prenotazione stessa.

La ricevuta del versamento dovrà essere esposta dal giocatore prima dell'inizio del gioco nell'apposita bacheca.

Articolo n.12

Nell'ipotesi in cui i campi da tennis siano utilizzati da ragazzi minorenni, i genitori dei ragazzi, o loro incaricati, dovranno dare le opportune istruzioni e/o sostituirsi agli stessi ed esercitare il necessario controllo affinché le presenti norme specifiche vengano correttamente e puntualmente applicate ed intervenire immediatamente in caso di irregolare applicazione delle stesse.

Articolo n.13

Il Direttore di Sede e gli Ispettori sono autorizzati ad intervenire per far osservare il presente regolamento, per espellere dai campi da tennis gli eventuali trasgressori e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 dello Statuto.

Il Direttore di Sede e gli Ispettori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo n.14

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo statuto, gli altri regolamenti e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO N. 9

NORME SPECIFICHE PER L'USO DEL MURO PER LA PRATICA DEL TENNIS.

Il Consiglio Direttivo

VISTO

il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti "norme specifiche per l'uso del muro per la pratica del tennis":

Articolo 1)

Il muro e la relativa superficie, all'interno della sede, sono appositamente delimitati tramite reti, siepi e simili. Il muro è situato in prossimità dell'ingresso dell'associazione, adiacente ai campi da tennis ed alla piastra polivalente.

La superficie di pertinenza del muro è in calcestruzzo grigio di tipo industriale.

Articolo 2)

Gli Associati dovranno attenersi agli orari di apertura e di chiusura dell'impianto stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3)

I ragazzi di età inferiore a 6 anni non potranno accedere alla struttura neppure se accompagnati.

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno accedere al muro solo se accompagnati da persone maggiorenti che ne assumano la responsabilità.

Gli accompagnatori dovranno rimanere in prossimità dell'impianto, sorvegliando e stigmatizzando comportamenti non consoni o pericolosi.

Articolo 4)

I genitori hanno il dovere di controllare, o di far controllare da loro incaricati, costantemente i propri figli, specie se minorenni, ed intervenire immediatamente in caso di mancato rispetto delle presenti norme e/o di altre norme regolamentari da parte dei figli stessi.

Articolo 5)

L'accesso alla superficie di pertinenza del muro è vietato con calzature diverse da quelle ginniche.

L'accesso al muro è consentito esclusivamente attraverso gli accessi preposti.

Compatibilmente con le capacità degli utilizzatori, l'uso del muro è consentito ad un numero massimo di 2 persone contemporaneamente.

Articolo 6)

Il muro e la superficie di pertinenza sono destinati esclusivamente alla pratica del gioco del tennis e possono essere utilizzati sia da chi voglia perfezionare la propria tecnica sia da chi desideri riscaldarsi prima di utilizzare i campi in terra.

Articolo 7)

Al fine di consentire l'utilizzo dell'impianto al maggior numero possibile di associati, nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzare la struttura, l'uso della stessa è limitato ad un periodo massimo di 15 minuti. Al termine di tale periodo, gli utilizzatori dovranno abbandonare la piastra.

Articolo 8)

Gli associati sono tenuti a mantenere un contegno decoroso evitando di disturbare i vicini con schiamazzi e rumori inutili.

Articolo 9)

Il Direttore di Sede, i Vigili di sede, gli Ispettori ed il personale di servizio sono autorizzati ad intervenire per far osservare il presente regolamento, per espellere dall'impianto, anche per un tempo limitato, gli eventuali trasgressori e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 dello Statuto; il Consiglio Direttivo applica i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

Il Direttore di Sede, il Vigile di sede e gli Ispettori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 10)

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo statuto, gli altri regolamenti e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO N. 10

NORME SPECIFICHE PER L'USO DELLA PIASTRA POLIVALENTE.

Il Consiglio Direttivo

VISTO

il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti "norme specifiche per l'accesso l'uso della piastra polivalente"

Articolo 1)

La piastra polivalente, all'interno della sede, è appositamente delimitata tramite reti, siepi e simili. La piastra è situata in prossimità dell'ingresso dell'associazione, adiacente ai campi da tennis. Il pavimento della piastra è in calcestruzzo grigio di tipo industriale.

Articolo 2)

Gli Associati dovranno attenersi agli orari di apertura e di chiusura dell'impianto stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3)

I ragazzi di età inferiore a 6 anni non potranno accedere alla struttura neppure se accompagnati. I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno accedere alla piastra solo se accompagnati da persone maggiorenni che ne assumano la responsabilità. Gli accompagnatori dovranno rimanere in prossimità della piastra, sorvegliando e stigmatizzando comportamenti non consoni o pericolosi.

Articolo 4)

I genitori hanno il dovere di controllare, o di far controllare da loro incaricati, costantemente i propri figli, specie se minorenni, ed intervenire immediatamente in caso di mancato rispetto delle presenti norme e/o di altre norme regolamentari da parte dei figli stessi.

Articolo 5)

L'accesso alla piastra è vietato con calzature diverse da quelle ginniche. L'accesso alla piastra è consentito esclusivamente attraverso gli accessi preposti.

Articolo 6)

La piastra è destinata allo svolgimento, anche contemporaneo, di differenti pratiche sportive: basket, calcetto, tennis, volley, etc., in base agli accordi raggiunti di volta in volta dagli associati utilizzatori (o dai loro genitori), purché venga garantita la massima sicurezza degli utilizzatori stessi. La destinazione corrente, e quindi lo sport o gli sport praticabili, sono determinati dalla configurazione delle attrezzature sulla piastra.

Agli associati è fatto divieto di spostare o manomettere le attrezzature. In caso di necessità di conversione dell'impianto, gli associati dovranno rivolgersi alla segreteria per le modifiche del caso se possibili. Per la pratica dei vari sport, gli associati dovranno esclusivamente utilizzare l'ideale attrezzatura, ivi compresi gli idonei palloni per ciascuna disciplina.

Articolo 7)

Al fine di consentire l'utilizzo dell'impianto al maggior numero possibile di associati, nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzare la struttura, l'uso della stessa è limitato ad un periodo massimo di 45 minuti. Al termine di tale periodo, gli utilizzatori dovranno abbandonare la piastra.

Articolo 8)

Gli associati sono tenuti a mantenere un contegno decoroso evitando di disturbare i vicini con schiamazzi e rumori inutili.

Articolo 9)

Il Direttore di Sede, i Vigili di sede, gli Ispettori ed il personale di servizio sono autorizzati ad intervenire per far osservare il presente regolamento, per espellere dalla piastra, anche per un tempo limitato, gli eventuali trasgressori e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 dello Statuto; il Consiglio Direttivo applica i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto. Il Direttore di Sede, il Vigile di sede e gli Ispettori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 10)

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo statuto, gli altri regolamenti e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO N. 11

NORME SPECIFICHE PER L'USO DEI CAMPI DA CALCIO E DA CALCIO-TENNIS.

Il Consiglio Direttivo

VISTO

Il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti "norme specifiche per l'uso dei campi da calcio e da calcio-tennis".

Articolo 1

I campi da calcio e da calcio-tennis devono essere utilizzati per l'uso specifico a cui sono destinati. In determinate situazioni il Consiglio Direttivo potrà adibire temporaneamente i suddetti campi a diversa attività. È vietato giocare a calcio o, in ogni caso, con la palla al di fuori degli spazi specificatamente a ciò destinati ed opportunamente delimitati.

Articolo 2

I giocatori dovranno attenersi all'orario di apertura e chiusura stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

È vietato introdurre all'interno dei campi oggetti di vetro e altro che possa essere di pericolo alle persone o cose.

E' inoltre vietato infiggere qualsivoglia oggetto o modificare in qualsiasi modo il terreno di gioco e le attrezzature in esso contenute.

Articolo 4

È vietato accedere ai campi senza calzature ed l'abbigliamento idonei.

Articolo 5

All'interno dei campi da calcio e da calcio-tennis è assolutamente vietato fumare.

Articolo 6

È vietato l'uso dei campi in caso di pioggia o altro elemento che li renda impraticabili.

In determinate situazioni, il Consiglio Direttivo ha facoltà di impedire l'utilizzo dei campi da calcio e/o da calcio-tennis.

Nel momento in cui dovesse verificarsi una situazione di pericolo o in caso di necessità manutentive, il Direttore di Sede ed il personale di servizio sono autorizzati a dichiarare, a loro insindacabile giudizio, non utilizzabili i campi da calcio e/o da calcio-tennis.

Articolo 7

Nel caso in cui i campi da calcio e da calcio-tennis siano utilizzati da ragazzi minorenni, i genitori dei ragazzi, o loro incaricati, dovranno impartire le opportune istruzioni ed esercitare il necessario controllo affinché le presenti norme specifiche vengano correttamente e puntualmente applicate ed intervenire immediatamente in caso di irregolare applicazione delle stesse.

Articolo 8

Il Direttore di Sede, i Vigili di Sede e gli Ispettori sono autorizzati ad intervenire per far osservare il seguente regolamento, per espellere dai campi gli eventuali trasgressori e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 dello Statuto.

Il Direttore di Sede, i Vigili di Sede e gli Ispettori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 9

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo Statuto, gli altri regolamenti e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO N. 12

OGGETTO: NORME SPECIFICHE PER L'ACCESSO AL PARCHEGGIO DELL'ASSOCIAZIONE.

Il Consiglio Direttivo

VISTO

il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti "norme specifiche per l'accesso al parcheggio dell'associazione":

Articolo 1)

Il parcheggio dell'associazione è situato nell'angolo Nord-Est della sede ed è delimitato da opportuna recinzione.

Il parcheggio è non custodito.

L'associazione non risponde di eventuali danni o furti subiti dai veicoli all'interno del parcheggio.

Il parcheggio risulta diviso in tre zone di esclusiva pertinenza debitamente segnalate:

- la zona a ridosso della recinzione prospiciente la piattaforma polifunzionale è destinata al parcheggio delle biciclette;
- la zona costituente il prolungamento di via Calabria è destinata al parcheggio di motocicli e ciclomotori;
- la restante parte del parcheggio dell'associazione è destinata alla sosta di autovetture. All'interno di tale ultima zona, in prossimità dell'accesso pedonale alla sede, alcuni posti auto sono riservati alle autovetture di disabili munite di apposito contrassegno, rilasciato dall'autorità preposta, e sono indicati da opportuna segnaletica.

Articolo 2)

L'utilizzo del parcheggio è riservato esclusivamente agli associati e loro famigliari in regola con il pagamento delle quote di frequenza.

Per accedere al parcheggio con veicoli a motore, gli associati dovranno esporre in modo visibile l'apposito contrassegno loro fornito. Il contrassegno dovrà essere mantenuto visibile durante la permanenza del veicolo all'interno del parcheggio per consentire il riconoscimento dell'associato possessore.

Il contrassegno, di forma circolare del diametro di circa 6 centimetri, reca impresso un numero progressivo che consente tale riconoscimento, nel rispetto della privacy, ai soli membri del Consiglio Direttivo ed al personale di servizio autorizzati.

All'atto dell'associazione, agli associati viene fornito uno stabilito numero di contrassegni. Successivamente, gli associati potranno richiedere la fornitura di ulteriori contrassegni, in modo da poterli apporre su tutti i veicoli del nucleo familiare, previo pagamento degli stessi.

Le persone che accedono alla sede su invito di un associato, non potranno usufruire del parcheggio dell'associazione.

Articolo 3)

I veicoli degli associati dovranno occupare esclusivamente le zone loro destinate.

All'interno del parcheggio sono individuate corsie destinate a permettere sia il movimento dei veicoli degli associati che l'accesso alla sede agli automezzi di

soccorso in caso di necessità.

Per tale motivo, tali corsie devono esser lasciate rigorosamente sgombre.

Il parcheggio delle autovetture deve essere effettuato rigorosamente a pettine cercando di minimizzare lo spazio tra i veicoli.

Articolo 4)

A disposizione degli associati è anche il parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport Comunale di via Parri. Nel momento in cui vengano ad esaurirsi i posti a disposizione all'interno del parcheggio dell'associazione, gli associati sono tenuti ad utilizzare il sopraddetto parcheggio di via Parri.

Articolo 5)

In particolari occasioni, o sulla base di particolari accordi, il Consiglio Direttivo potrà, in deroga al presente regolamento, consentire l'utilizzo del parcheggio a persone estranee all'associazione.

Articolo 6)

Comportamenti difforni dal presente regolamento saranno sanzionati dal Consiglio Direttivo; inoltre, nel caso in cui uno o più veicoli possano impedire l'accesso dei veicoli di soccorso, l'associazione ricorrerà alla pubblica autorità per provvedere alla rimozione forzata degli stessi, con i relativi costi a carico dei proprietari.

Articolo 7)

Il Direttore di Sede, i Vigili di Sede, gli Ispettori ed il personale di servizio sono autorizzati ad intervenire per far osservare il presente regolamento, vietando l'accesso al parcheggio e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 dello Statuto; il Consiglio Direttivo applica i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

Il Direttore di sede, i Vigili di sede, gli Ispettori ed il personale di servizio sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 8)

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo statuto, gli altri regolamenti e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo, nonché quanto stabilito dal codice della strada relativamente alla sosta di veicoli.

REGOLAMENTO N. 13

NORME PER LA MIGLIORE APPLICAZIONE DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME SPECIFICHE ALL'INTERNO DELLA SEDE.

Il Consiglio Direttivo

VISTI

il disposto degli art. 8, 11, 31 e 33 dello Statuto; il Regolamento di Sede

DELIBERA

di adottare le seguenti "norme specifiche" per la migliore applicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle norme specifiche all'interno della sede.

Articolo 1

Lo Statuto, i Regolamenti e le Norme Specifiche hanno lo scopo di permettere una serena e concorde vita associativa ed una corretta gestione dei beni dell'Associazione, in modo da permettere a tutti gli Associati ed ai loro famigliari di godere appieno dei servizi offerti dall'Associazione.

La loro puntuale applicazione, pertanto, rappresenta, per tutti gli associati, un elemento indispensabile per la vita e lo sviluppo dell'Associazione.

Articolo 2

I poteri e le azioni utili e/o necessari a perseguire la migliore applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle Norme Specifiche all'interno della Sede sono demandati secondo quanto di seguito previsto:

- al Consiglio Direttivo;
- ai singoli membri del Consiglio Direttivo ;
- al Direttore di Sede;
- al Vigile di Sede;
- agli Ispettori;
- a tutti gli Associati.

Articolo 3

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari affinché lo Statuto, i Regolamenti e le Norme Specifiche siano conosciuti e correttamente applicati da tutti gli associati, dai loro famigliari e da chiunque si trovi all'interno delle sede sociale.

Il Consiglio Direttivo affida ad un proprio componente l'incarico di "responsabile dell'applicazione dei regolamenti interni" che ha, in particolare, la funzione di indirizzare coerentemente alle delibere del Consiglio stesso, l'attività del Direttore di Sede, del Vigile di Sede e degli Ispettori con riferimento a quanto previsto dagli articolo successivi.

La nomina e la revoca del Direttore di Sede, del Vigile di Sede e degli Ispettori, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo il quale porta a conoscenza tutti gli Associati ed i frequentatori della sede di tali nomine mediante affissione all'albo dell'Associazione.

Per consentirne l'identificazione, i soggetti nominati e i componenti il Consiglio Direttivo, detengono una particolare tessera associativa con stampigliata la dizione "Ispettore".

Articolo 4

Il Consiglio Direttivo delibera a carico dell'Associato che non ha osservato le norme statutarie, i regolamenti, le norme specifiche alternativamente a seconda della gravità:

- l'ammonizione;
- la sospensione;
- l'esclusione.

Tali provvedimenti possono essere assunti anche nei confronti del coniuge dell'Associato, dei suoi famigliari, dell'accompagnatore dei figli, degli invitati e di chiunque si trovi all'interno della Sede dell'Associazione.

L'Associato rimane responsabile del comportamento tenuto dai suoi famigliari, dall'accompagnatore dei propri figli e dalle persone da lui eventualmente invitate ad accedere alla sede. A Lui possono essere applicati eventuali ulteriori provvedimenti.

In caso di recidiva, il Consiglio Direttivo adotta provvedimenti più severi.

Il Consiglio Direttivo affida ad un proprio componente l'incarico di "Responsabile dei rapporti istituzionali con gli Associati" . Il componente del Consiglio Direttivo incaricato dei rapporti istituzionali con gli Associati assume tutte le informazioni necessarie e/o utili onde permettere al Consiglio Direttivo di adottare i provvedimenti più equi e corretti possibili e più consoni alle diverse situazioni.

Articolo 5

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, in caso di grave inosservanza da parte di un Associato o di qualsiasi altro soggetto si trovi all'interno della sede e di evidente necessità, il soggetto inosservante può essere immediatamente espulso dalla sede con provvedimento adottato congiuntamente:

- da due consiglieri;
- da un consigliere e dal Direttore di Sede o altro soggetto tra quelli nominati all'art. 3;
- dal Direttore di Sede e dal Vigile di Sede o da un Ispettore;
- in caso di assenza di tutti i consiglieri e del direttore di sede, dal Vigile di sede e da un Ispettore.

Le persone invitate ai sensi del Regolamento n. 3, sono soggette a quanto disposto dall'art. 4 di detto Regolamento.

Articolo 6

Il Direttore di Sede ha, tra i vari compiti, la responsabilità esecutiva del mantenimento di un corretto e sano ambiente di svago, di relax e di sportività all'interno della sede. Egli pertanto coadiuva il Consiglio Direttivo in tale fondamentale funzione ed opera attivamente affinché lo Statuto, i regolamenti e le norme specifiche dell'Associazione vengano puntualmente rispettati e correttamente applicati dagli Associati e da tutti coloro che, a vario titolo, si trovano all'interno della sede.

Il Direttore di Sede coordina ed impartisce le più opportune istruzioni al Vigile di sede e agli Ispettori.

Il Direttore di Sede, inoltre, propone al Consiglio Direttivo l'adozione di nuovi provvedimenti disciplinari.

Articolo 7

Il Vigile di sede è un Associato volontario che ha raccolto l'invito del Consiglio Direttivo a ricoprire tale importante e delicata funzione. Tutti gli Associati, pertanto, devono avere nei suoi confronti un atteggiamento di massimo rispetto.

Egli, infatti, ha il compito precipuo di richiamare gli Associati e tutti coloro che si trovano all'interno della sede in tutti i casi in cui lo Statuto, i regolamenti e le norme specifiche non vengano puntualmente e correttamente applicati; il Vigile di sede, inoltre, relaziona al Direttore di Sede e, se richiesto, al Consiglio Direttivo circa gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dai frequentatori della sede.

Egli è coadiuvato dagli Ispettori.

Articolo 8

Gli Ispettori sono Associati volontari che hanno accolto l'invito del Consiglio Direttivo a ricoprire tale importante e delicata funzione. Tutti gli Associati, pertanto, devono avere nei loro confronti un atteggiamento di massimo rispetto.

Gli Ispettori coadiuvano il Consiglio Direttivo, il Direttore di Sede ed il Vigile di sede nell'aiutare gli Associati e tutti i frequentatori nell'applicazione corretta dello Statuto, dei regolamenti e delle norme specifiche; essi, inoltre, all'occorrenza, richiamano gli Associati e gli altri frequentatori, richiedendo, se necessario, l'intervento del Vigile di sede, del Direttore o dei componenti del Consiglio.

Gli Ispettori di sede, inoltre, relazionano al Vigile di sede, al Direttore e se richiesto al consiglio.

Gli Ispettori, infine, segnalano al Direttore di Sede eventuali problemi relativi anche all'efficienza dei servizi offerti ed al funzionamento e manutenzione della sede.

Articolo 9

Tutti gli Associati hanno il diritto di vedere applicati puntualmente e correttamente lo Statuto, i regolamenti e le norme specifiche ed il diritto/dovere di intervenire nei casi in cui gli stessi fossero disapplicati.

Gli Associati hanno il diritto/dovere di rivolgersi agli Ispettori, al Vigile di sede, al Direttore di Sede e al Consiglio Direttivo nei casi di mancata o irregolare applicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle norme specifiche.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Associazione, l'Associato colpito dal provvedimento di esclusione, di sospensione o di ammonizione può ricorrere al Collegio dei Revisori, in vista dei probiviri.

L'eventuale ricorso deve essere presentato dall'Associato escluso entro 15 giorni dall'esclusione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 11

Oltre quanto previsto dalle presenti norme sono applicabili lo Statuto, il regolamento di sede le altre norme specifiche nonché eventuali ulteriori norme deliberate dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO N. 14

OGGETTO: NORME SPECIFICHE PER L'USO DEGLI SCIVOLI.

Il Consiglio Direttivo

VISTO

il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti "norme specifiche per l'uso degli scivoli":

Articolo 1)

La zona scivoli, all'interno della sede, è appositamente delimitata tramite siepi e simili e comprende, oltre agli scivoli e alle scale di accesso, la vasca di arrivo e l'area pavimentata adiacente la struttura.

Articolo 2)

Gli Associati dovranno attenersi all'orario di apertura e di chiusura degli scivoli stabilito dal Consiglio Direttivo. Non è consentito l'uso degli scivoli in assenza degli assistenti bagnanti presso l'impianto. L'accesso agli scivoli è consentito solo dopo aver effettuato preventivamente la doccia.

Articolo 3)

E' vietato accedere agli scivoli vestiti o recare qualsiasi tipo di oggetto. Si puntualizza che è vietato, in particolare, utilizzare gli scivoli indossando calzature, salvagenti, occhialini da nuoto, monili ed orologi.

Articolo 4)

I ragazzi di età inferiore a 6 anni non potranno accedere agli scivoli neppure se accompagnati. I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno accedere agli scivoli solo se accompagnati da persone maggiorenti che ne assumano la responsabilità. Gli accompagnatori dovranno mantenersi in prossimità dei ragazzi a loro affidati e mantenere il contatto visivo con gli stessi, provvedendo in prima persona a stigmatizzare comportamenti non consoni o pericolosi.

Articolo 5)

I genitori sono sempre direttamente responsabili e tenuti a vigilare sul puntuale rispetto delle regole di accesso, comportamento, prudenza, discesa, condizioni di salute e capacità natatorie dei propri figli in tutta l'area scivoli.

Articolo 6)

I ragazzi di altezza minima cm.140 possono scendere sia dagli scivoli centrali che laterali. I ragazzi di altezza compresa fra cm.120 e cm.139 possono scendere singolarmente solo dagli scivoli laterali di colore giallo e blu. I bambini che abbiano compiuto i 6 anni e di altezza sino a cm.119 possono scendere unicamente lungo gli scivoli laterali di colore giallo e blu, "in tandem" con un genitore, direttamente responsabile del comportamento e dell'incolumità del proprio figlio. Gli assistenti bagnanti sono tenuti a verificare e far rispettare la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni qui riportate.

Articolo 7)

Nell'uso degli scivoli, gli associati dovranno attenersi alle indicazioni degli assistenti bagnanti, in particolare per quanto attiene la partenza. Saranno infatti gli assistenti bagnanti presenti in cima agli scivoli a dare i tempi per la discesa quando il precedente utilizzatore sarà uscito dalla vasca. Nella discesa, gli associati, dovranno mantenere la posizione consentita come illustrato dall'apposita segnaletica posta nella zona scivoli. All'arrivo in vasca, gli associati dovranno celermente uscire dalla stessa procedendo frontalmente e risalendo dagli appositi scalini, evitando di intersecare la traiettoria delle piste adiacenti.

Articolo 8)

E' vietato accedere alla vasca degli scivoli per altra via diversa dagli scivoli stessi nonché uscire seguendo direzioni differenti da quella prevista. E' inoltre vietato trattenersi nella vasca al termine della discesa.

E' assolutamente vietato praticare apnee nella vasca degli scivoli sottraendosi alla vista degli assistenti bagnanti.

E' vietato sedersi a bordo vasca.

Articolo 9)

Al fine di evitare spiacevoli discussioni e situazioni pericolose, si stabilisce che l'ordine di partenza dagli scivoli sia determinato al piano campagna dall'ordine in cui gli associati si presentino alle scale.

Articolo 10)

E' facoltà degli assistenti bagnanti allontanare dall'impianto quegli associati che, con il loro comportamento arrechino pericolo per le altre persone presenti.

Nel caso in cui comportamenti anomali abbiano a manifestarsi ripetutamente o diffusamente, gli assistenti bagnanti potranno decidere la chiusura temporanea dell'impianto, a tutela della sicurezza e regolarità nell'utilizzo degli scivoli da parte degli Associati.

Articolo 11)

Il Direttore di Sede, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori ed il personale di servizio sono autorizzati ad intervenire per far osservare il presente regolamento, per espellere dalla zona scivoli, anche per un tempo limitato, gli eventuali trasgressori e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 dello Statuto; il Consiglio Direttivo applica i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

Articolo 12)

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo statuto, gli altri regolamenti, in particolare le norme specifiche per l'uso delle piscine, e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO N. 15

OGGETTO: NORME SPECIFICHE PER L'USO DEI CAMPI DA BEACH TENNIS

Il Consiglio Direttivo

VISTO

Il disposto dell'articolo 22 del "Regolamento di Sede"

DELIBERA

di adottare le seguenti nuove "norme specifiche per l'uso dei campi da beach tennis.

Articolo 1) - PREMESSE -

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo dei campi da Beach Tennis presenti all'interno della struttura.

I campi adibiti al beach tennis sono quattro, sono singolarmente delimitati da rete protettiva e contrassegnati rispettivamente dai numeri 1 – 2 – 3 – 4; confinano a Nord con il campo da calcio comunale e ad est con la strada vicinale "Boschetto".

Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, lo Statuto, gli altri regolamenti e le norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo costituiscono il riferimento generale per la disciplina di sede e per il sistema sanzionatorio interno.

Articolo 2) - DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti i campi devono essere utilizzati esclusivamente per il gioco del beach tennis.

E' assolutamente vietato rimuovere o modificare le attrezzature in dotazione ad ogni campo (pali, reti, protezioni, righe, ecc.).

I giocatori devono utilizzare l'attrezzatura presente sui campi esclusivamente in base alla loro destinazione d'uso; non è ammesso scavare buche o creare avvallamenti, appendersi alle reti di gioco o ai pali, manomettere le protezioni dei pali, ecc.

All'interno dei campi è vietato fumare, consumare cibi e/o bevande ed introdurre qualsiasi oggetto o materiale che possa creare condizioni di potenziale pericolo per le persone (ad esempio seggiole, vetri, sassi, ghiaia, lattine ecc.).

Soci, frequentatori e/o eventuali spettatori sono tenuti ad osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare gli altri giocatori, evitando gli abusi verbali ed il linguaggio intemperante ed a voce alta; il trasgressore è passibile d'allontanamento e, in caso di recidiva, di sospensione dall'utilizzo dei campi e/o di sanzione disciplinare ai sensi dello Statuto.

Soci e non soci praticano la disciplina sportiva rispondendo "in proprio" nel caso d'infortuni di gioco. Nessun giocatore risponde per eventuali danni arrecati ad altri giocatori, ad eccezione di quelli provocati volontariamente o per grave negligenza.

ARTICOLO 3) - GESTIONE DEI CAMPI E DELLE PARTITE -

Le disposizioni del presente articolo si applicano sempre ed inderogabilmente nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi, nonché in tutte le situazioni in cui l'afflusso delle persone sui campi è tale da rendere necessaria una regolamentazione al fine di consentirne l'uso al maggior numero possibile di soci.

L'utilizzo dei campi in sabbia è gratuito.

Il campo N. 1 può essere utilizzato sia dagli utenti oltre i 16 anni di età compiuti, sia dagli under 16 a condizione che ci siano almeno due giocatori su quattro che abbiano oltre 16 anni di età compiuti.

I campi N. 2 e N. 3 sono riservati agli utenti oltre i 16 anni di età compiuti.

Il campo N. 4 è riservato all'utilizzo da parte dei bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età compiuti.

Per tutti i campi la prenotazione avviene esclusivamente posizionando la propria racchetta a fianco del palo di sostegno della rete, sotto il numero indicante il campo. Non sono ammesse prenotazioni mediante accordi verbali.

I giocatori sono tenuti ad occupare uno dei campi eventualmente liberi prima di prenotarne uno occupato.

Tutti gli incontri si disputano in una sola partita a nove giochi (senza rivincita) oppure in due partite ai sei giochi con eventuale finale con la regola del tie-break a sette punti.

Si applica il sistema di punteggio "senza vantaggi" pertanto in caso di parità, 8-8 o 6-6, si gioca sempre un game decisivo (un punto nel caso di 6-6 al tie break).

Al termine dell'incontro tutti i giocatori sono obbligati ad uscire dal campo.

Nel caso i giocatori decidessero solo di palleggiare senza disputare un incontro, il tempo massimo di utilizzo del campo è di 30 minuti.

Al termine del gioco, così come nel tennis, i giocatori uscenti sono tenuti senza eccezione alcuna a sistemare la sabbia con l'apposito rastrello in legno e riporre il medesimo fuori dal campo di gioco; i giocatori entranti possono, se necessario, innaffiare il campo, salvo indicazioni contrarie da parte del personale di sede.

I tornei sociali e le manifestazioni sportive che si svolgono durante l'anno, hanno la precedenza sull'utilizzo dei campi da parte dei Soci.

Sono vietate riprese video o fotografiche durante le manifestazioni sportive, sia agonistiche che sociali e la loro riproduzione su stampa, siti web o social network, se non preventivamente autorizzate dall'ASD Oasi Boschetto.

ARTICOLO 4) - DISPOSIZIONI FINALI -

I Consiglieri, i Revisori, il Direttore e gli Ispettori, sono autorizzati ad intervenire al fine di far osservare il presente regolamento, ad espellere dai campi gli eventuali trasgressori e richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 dello Statuto.

In caso di reclamo in ordine al mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento, i giocatori sono tenuti a presentare nota scritta al Front Office posto all'ingresso della sede oppure a mezzo mail all'indirizzo oasiboschetto@oasiboschetto.it; non saranno accettati reclami o segnalazioni verbali.

Ricordarsi sempre della Regola delle 3 R:

"Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni".

NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI E DEI REVISORI DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO

Fatto salvo quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione, che qui viene integralmente richiamato, i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori adottano all'unanimità le seguenti norme comportamentali:

1) MODALITA' D'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE E DI REVISORE

Gli Amministratori ed i Revisori agiscono nell'esercizio delle loro funzioni secondo principi di legalità, legittimità e correttezza sostanziale, nell'interesse dell'Associazione.

Gli Amministratori ed i Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza richiesta al buon padre di famiglia.

Ciascun Amministratore e ciascun Revisore deve dare notizia agli altri Amministratori e agli altri Revisori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia nell'esercizio delle proprie funzioni precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, deve astenersi dalle deliberazioni in cui tale interesse possa emergere, anche indirettamente.

Ciascun Amministratore e ciascun Revisore risponde dei danni derivanti all'Associazione dalla propria eventuale azione di omissione.

Gli Amministratori ed i Revisori rispondono altresì dei danni che siano derivati all'Associazione dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o simili, appresi nell'esercizio del loro incarico.

2) INCOMPATIBILITA'

La carica di Amministratore e di Revisore è incompatibile con la carica di membro del Parlamento e del Governo nazionale, di Presidente della Provincia e di Sindaco, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, di membro di una Giunta Regionale, Provinciale, Comunale.

La carica di Amministratore e di Revisore è altresì incompatibile con un qualunque incarico direttivo assunto all'interno di un partito politico o di una organizzazione collaterale ad un partito politico.

Ove l'Amministratore o il Revisore Ove l'amministratore o il revisore si trovi a ricoprire una delle suddette cariche, egli dovrà, nel termine massimo di quindici giorni a decorrere dal momento in cui ricopre oltre alla carica di amministratore o di revisore anche la carica di cui è prevista l'incompatibilità, comunicare formalmente per iscritto all'associazione, indirizzandola all'attenzione del consiglio direttivo, la nuova carica assunta ed esprimere formalmente la propria volontà in merito al permanere o meno della qualifica di amministratore o di revisore all'interno dell'associazione. A seguito della suddetta comunicazione, dopo attenta valutazione, e verificando caso per caso le condizioni, il Consiglio direttivo deciderà se accogliere l'istanza permettendo al soggetto di permanere nelle cariche già acquisite all'interno dell'associazione oppure chiedere formalmente le dimissioni con effetto immediato da una delle due cariche nel caso in cui vi sia un concreto conflitto d'interesse tra la carica politica assunta e quella sociale già acquisita.

Ove l'Amministratore o il Revisore non adempia a tale obbligo nel termine previsto, egli sarà invitato dal Consiglio Direttivo a provvedervi entro e non oltre i successivi dieci giorni.

Ove l'Amministratore o il Revisore non adempia ancora a tale obbligo nel termine previsto, il Consiglio Direttivo ne delibera la sospensione dall'Associazione e convoca l'Assemblea Ordinaria degli Associati proponendone la revoca.

Il Consigliere sospeso si astiene dall'esercitare le proprie funzioni.

3) ATTUAZIONE DELLE DELIBERE

Le delibere del Consiglio Direttivo sono trasmesse, per la loro attuazione, dal Presidente del Consiglio Direttivo al Direttore di Sede e, ove occorra, agli altri collaboratori e/o dipendenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo verifica che le delibere vengano puntualmente eseguite, impartisce le necessarie istruzioni al Direttore di Sede, adotta gli opportuni provvedimenti ed aggiorna il Consiglio Direttivo sulla loro attuazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo delega, quando lo ritenga opportuno e/o necessario, uno o più Amministratori e/o il Direttore di Sede al compimento di particolari incarichi.

Ciascun Amministratore e ciascun Revisore, ad eccezione del Presidente del Consiglio Direttivo, si astengono dall'impartire ordini, istruzioni e comandi e dal formulare richieste ai dipendenti ed ai collaboratori dell'Associazione diversi dal Direttore di Sede.

Ove il Direttore di Sede ritenga, per un qualunque motivo, di non accogliere, in tutto o in parte, una richiesta pervenutagli da uno o più Amministratori e/o Revisori, ne informa immediatamente il Presidente del Consiglio Direttivo.

Di norma, i Revisori esercitano le loro funzioni in modo collegiale.

Ove un Revisore voglia esercitare a titolo individuale una funzione di controllo, deve formulare un'apposita richiesta motivata agli altri Revisori che deliberano circa l'accoglimento o meno della richiesta.

Il Direttore di Sede agisce per una pronta, efficiente ed efficace esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo. A quest'ultimo ed al suo Presidente, egli risponde del proprio operato.

Norme approvate all'unanimità del Consiglio Direttivo nella seduta del 16 ottobre 2009, poi successivamente modificate e approvate all'unanimità dal Consiglio Direttivo nella seduta dell'08/05/2019.